



Prefettura di Verona - Ufficio Territoriale del Governo
Area III

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Prot. 2502/19 AREA III

Alla Questura di Verona

Al Comando Sezione Polizia stradale di Verona

Al Comando provinciale Carabinieri di Verona

Alla Provincia di Verona

Ai Comandi di Polizia Locale dei Comuni di Verona, Negrar, Marano di Valpolicella, S. Pietro in Cariano, Fumane, Erbezzo, Grezzana, S. Ambrogio di Valpolicella, S. Anna d'Alfaedo

Al S.U.E.M. 1 1 8 Verona Emergenza

Agli Organizzatori della gara
A.S.D. ALÈ

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9;

Viste la determinazione n. 1826 del 05/06/2019 della Provincia di Verona, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, con la quale si è autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica competitiva denominata <<**GRANFONDO ALÈ LA MERCKX 2019**>> organizzata dalla <<**A.S.D. ALÈ**>> per il giorno **09/06/2019**;

Visti il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interesserà le strade provinciali n. 4, n.33, n.33b, n.34, n.13, n.14, n.14a, n.14dir, n.6 e comunali ricadenti nel territorio dei comuni in indirizzo, con partenza da Verona alle ore 08:00, ed arrivo a Verona approssimativamente alle ore 14:15;

Ritenuto di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art.2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

SI ORDINA

Sui tratti di strade di propria competenza, la sospensione temporanea della circolazione per il giorno **09/06/2019**, per tutto il percorso della competizione sopraindicata, così come programmato dagli organizzatori della gara, secondo le modalità che seguono.

Esclusivamente per i primi quindici minuti a partire dal transito del primo concorrente, è disposta una chiusura al traffico totale e continuativa.

Successivamente, visto il rilevante numero dei partecipanti nonché la specifica in data 16.05.2019 da parte degli Organizzatori, si dispone una sospensione temporanea della circolazione fino ad un tempo massimo di un'ora e quarantacinque minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente, la quale dovrà avere, in ciascun punto del percorso, la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica", purché gli organizzatori assicurino il presidio di



Prefettura di Verona - Ufficio Territoriale del Governo
Area III

tutte le intersezioni e punti sensibili con personale abilitato ad effettuare le segnalazioni di cui all'art. 1 comma 2bis del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 22.11.2002 e successive modificazioni.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza.

SI DISPONE

altresì che:

- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento 27 novembre 2002 (n. 29) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Verona, il 05/06/2019

IL DIRIGENTE AREA III
(Pozz)



PROVINCIA DI VERONA
Area manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale
Servizio Programmazione, Controllo, Amministrazione

Pagina 1/1

Trasmissione a mezzo pec.

All'Organizzatore A.S.D aLè

Alla Prefettura di Verona
 Alla Questura di Verona

Ai Comuni di:

Verona
 Negrar di Valpolicella
 San Pietro in Cariano
 Sant'Ambrogio di Valpolicella
 Marano di Valpolicella
 Fumane
 Sant'Anna d'Alfaedo
 Erbezzo
 Grezzana

e, p.c.

Al Comando provinciale dei Carabinieri
 Alla Sezione Polizia Stradale di Verona
 All'Ente Parco Regionale della Lessinia
 Alla Società Veneto Strade s.p.a.
 Al S.U.E.M. 1•1•8
 All'ATV

Oggetto: Autorizzazione all'A.S.D. Alè allo svolgimento della manifestazione ciclistica competitiva denominata «Granfondo Alè La Mercx 2019 organizzata per il giorno 09/06/2019 - D.Lgs n° 285/1992, art. 9 - L.R. n° 11 del 13/04/2001 art. 94.

Trasmetto in allegato copia della determinazione dirigenziale con la quale è stato autorizzato lo svolgimento della competizione su strada di cui all'oggetto.

L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata all'adozione di ordinanza di modifica della circolazione rilasciata dagli Enti competenti.

Con i migliori saluti.

L'istruttore amministrativo

Alessandro Dalla Sartora

Servizio Viabilità (0811)

Ufficio responsabile del procedimento

indirizzo	Via Franceschine, 10 - 37122 Verona	codice fiscale	654810233
Funzionario Responsabile Servizio Viabilità	Ing. Pietro Luca Zecchetti	telefono uff.	045-9288944
		e-mail	pietro.zecchetti@provincia.vr.it
Istruttore amministrativo	Alessandro Dalla Sartora	telefono uff.	045-9288954
		e-mail:	alessandro.dallasartora@provincia.vr.it
web	http://portale.provincia.vr.it	posta certificata (PEC)	viabilita.provincia.vr@pecveneto.it
		file	05/06/19 Indirizzo Granfondo Alè La Mercx 2019.odt



PROVINCIA DI VERONA

Area manutenzione del patrimonio edilizio e rete viaria provinciale
 Servizio programmazione, controllo, amministrazione
 Unità operativa concessioni ed autorizzazioni

Oggetto: Autorizzazione all'A.S.D. Alè allo svolgimento della manifestazione ciclistica competitiva denominata «Granfondo Alè La Mercx 2019 organizzata per il giorno 09/06/2019 - D.Lgs n° 285/1992, art. 9 - L.R. n° 11 del 13/04/2001 art. 94.

Determinazione n. 1826 del 05/06/2019

Decisione Si autorizza L'A.S.D. Alè di Sorgà (Verona), Presidente Alessia Piccolo, allo svolgimento della manifestazione ciclistica competitiva denominata "Granfondo Alè La Mercx 2019", organizzata per il giorno 09/06/2019, secondo il programma e tracciati (percorso medio/lungo) indicati nell'istanza. La presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del vigente Codice della strada, è riferita al transito dei partecipanti su strade ed aree pubbliche e non sostituisce gli ulteriori adempimenti derivanti dalla pianificazione dell'ordine e sicurezza pubblica dell'evento.

Per il transito dei partecipanti su percorsi diversi da quelli indicati al comma precedente, l'organizzatore dovrà altresì premunirsi in via autonoma dei relativi nulla osta degli enti titolati alla tutela di eventuali vincoli di natura ambientale e dei consensi delle aree privata eventualmente coinvolte.

Si rilascia contestualmente il nulla osta modifica della circolazione lungo i tratti stradali provinciali (ss.pp. n. 4, 33,33b,34,13,14,14a,14dir,6) come proposto dalla società organizzatrice.

Fatto L'A.S.D. Alè ha chiesto¹ l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione competitiva in oggetto specificata con transito su strade comunali e provinciali ricadenti nei comuni di Verona, Negrar, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Marano di Valpolicella, Fumane, Sant'Anna d'Alfaedo, Grezzana, Erbezzo.

Sono stati acquisiti i seguenti nulla osta (con prescrizioni):

- Servizio di Polizia Locale Distretto VR1B dei Comuni di Negrar e San Pietro in Cariano, protocollo n. 26133 del 15/05/2019;
- Comune di Marano di Valpolicella, protocollo n. 26795 del 17/05/2019;
- Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, protocollo n. 24592 del 24/04/2018;
- Comune di Erbezzo, protocollo n. 26533 del 16/05/2019;
- Comune di Sant'Anna d'Alfaedo, protocollo n. 25177 del 10/05/2019;
- Comune di Grezzana, protocollo n. 26533 del 16/05/2019;
- Servizio viabilità della Provincia di Verona del 14/05/2019 e 04/06/2019.

Per gli Enti che non hanno espresso osservazioni a fronte dell'istanza del richiedente o della nota² della scrivente unità operativa, si ritiene, in prossimità dell'evento, applicabile il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche

¹ Nota acquisita al protocollo della Provincia di Verona al n. 16791 del 28/03/2019, n. 24880 del 09/05/2019, n. 30375 del 04/06/2019.

² Nota protocollo n. 22882 del 30/04/2019.

previsto all'art. 17bis della Legge 241/90 o dalla circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13/10/97 del Ministero dell'Interno, punto n. 3.
L'organizzatore, per quanto derivante dal fiancheggiamento del sito di importanza comunitaria (SIC) della rete "Natura 2000" n. IT3210040 denominato "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentini", ha trasmesso³ la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza (VINCA) richiamando l'esplicita ipotesi di cui all'Allegato A, paragrafo 2.2 punto 22 "strade o piste o aree attrezzate esistenti", della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017.

Si prende atto inoltre che la società organizzatrice:

- è affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana che id n. 147822 ne ha approvato il programma;
- dispone del relativo certificato di assicurazione stipulato tramite Lloyd's di Londra, convenzioni assicurative Infortuni e Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro n. A7PEY001181 e F1700001012 per il periodo 01/01 - 31/12/2019;

Motivazione

L'autorizzazione è rilasciata in conformità alle seguenti principali fonti normative di settore ed in particolare al:

- Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 "Codice della Strada" - art. 9 "Competizioni sportive su strada";
- Legge Regionale n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. n. 112 del 3 marzo 1998, art. 94 e s.m.i.;
- disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.02, ai sensi dell'art. 9 - comma 6 bis e ter - del Codice della Strada e modificato con Decreto in data 19 Dicembre 2007;
- circolari del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n° 300/A/1/43384/116/1 del 17.06.2003 e n° 300/A/1/33730/116/1/1 in data 29.05.2008 e n.° 300/A/3634/12/116/1/1 del 11.05.2012.
- siano osservate le indicazioni contenute nei nulla-osta dei comuni interessati dal transito della manifestazione;
- siano incrementati i presidi di sicurezza a tutela del frontisti nei tratti stradali chiusi al traffico;
- sia prevista adeguata presegnalazione agli utenti della strada che impegnano il senso opposto di marcia nei tratti aperti al traffico;
- scorta tecnica con personale abilitato, nel rispetto di quanto stabilito dal "Disciplinare per le scorte tecniche su strada" (G.U. n. 29 del 05/02/2003) e sue successive integrazioni e modifiche, munito di bracciale o di altro indumento dotato di segni di riconoscimento che assicuri la segnalazione nel miglior modo possibile del passaggio dei concorrenti in ogni punto di intersezione stradale con aree pubbliche o private. Tale personale in servizio dovrà inoltre mettere in atto con mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di presegnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai partecipanti alla gara, per il tratto aperto al traffico stradale. Dovrà essere delimitato con segnalazione idonea la porzione di carreggiata riservata ai concorrenti;
- verificare ed accertarsi in particolare prima dell'inizio e nel corso di tutta la durata della gara, l'esistenza di impedimenti o limitazioni anche temporanei, la sicura percorribilità dei piani viabili o tratti di strada interessate lungo tutto il percorso al fine di garantire al massimo l'incolumità dei concorrenti,

Prescrizioni e obblighi da rispettare

³ Protocollo n. 25869 del 14/05/2019.

del personale al seguito, del pubblico presente e dell'utenza stradale e massima sorveglianza lungo il percorso con particolare attenzione agli incroci, ponendo in essere tutte le opportune cautele dettate dall'ordinaria diligenza, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata o impedire lo svolgimento della manifestazione da parte del Direttore di Gara nel caso sorgano situazioni che creino pericolo per l'incolumità dei partecipanti, del pubblico presente e dell'utenza stradale;

- prima della partenza e durante lo svolgimento della gara sia dato specifico avviso ai concorrenti che dovessero accumulare un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi e non potendo più essere considerati in corsa, dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale. Ai fini della presente prescrizione, il distacco è considerato incolmabile conformemente alle disposizioni dei regolamenti sportivi.
- ai concorrenti non più in gara, oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra dovrà essere imposto di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti ancora in gara;
- sia fatto rigorosamente rispettare il percorso richiesto e dichiarato in istanza in conformità a quanto previsto dal programma e regolamento della manifestazione approvato dalla Federazione o dall'Ente di promozione sportiva cui la società è affiliata;
- qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa sia necessaria una variazione di percorso, sia immediatamente sospesa la manifestazione, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, previa comunicazione tempestiva al più vicino Ufficio o Comando di uno degli Organi di Polizia indicati all'art. 12, comma 1, del D.lgs 30.04. 1992, n. 285, sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato, rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in questo ultimo caso, dovranno essere adottate altresì tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;
- divieto assoluto di segnalazioni/scritte con vernice sul manto bituminoso, eventualmente e se strettamente necessario usufruire di materiale adesivo (marker) o in alternativa con "pastelli a cera", da eliminare subito dopo la gara e rimozione entro le 24 ore successive alla fine della manifestazione di eventuali locandine ed altro materiale riguardanti la manifestazione stessa; Gli organizzatori dovranno inoltre impegnarsi per garantire:
- una rigorosa ed efficiente vigilanza, con proprio personale munito di bracciale o altro segno di riconoscimento, su tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali ed agli sbocchi dei passi carrabili, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di personale medico ed ambulanza/e come dichiarato;
- il massimo rispetto di quanto previsto dal "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" provvedimento del 27/11/2002 (G.U. n. 29 del 05/02/2003) sue successive modifiche ed integrazioni (cartelli mobili "Inizio gara" e "Fine gara", ecc.);
- che sia impedito al pubblico di posizionarsi in zone ove esista pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione, mettendo in essere idonee misure di sicurezza anche passiva;
- sia effettuata la transennatura dei tratti di strada antecedenti e conseguenti la partenza e l'arrivo per una lunghezza adeguata al numero dei concorrenti;
- sia prevista la collocazione di dispositivi di protezione e contenimento in

- prossimità dei punti più pericolosi del percorso;
- sia data la massima pubblicità alla manifestazione attraverso i mezzi d'informazione ovvero altre forme di pubblicità consentite, al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento;
- venga curata l'installazione di cartelli che indichino i percorsi alternativi a quello di gara allo scopo di ridurre al minimo i disagi per gli utenti della strada;
- sia rispettata la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, all'ambiente, alle piantagioni ed agli impianti, nonché a terzi; eventuali danni arrecati dovranno essere segnalati immediatamente all'ente proprietario per i provvedimenti di competenza e sarà posto a carico dell'organizzazione;
- le segnalazioni del percorso devono essere installate su sostegni autonomi, evitando l'utilizzo della segnaletica stradale verticale;
- al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi pulendo anche le strade e loro pertinenze da carte, bottiglie ed altro materiale utilizzando durante la gara;
- siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge vigenti in materia e le disposizioni del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, sue successive modifiche ed integrazioni e che siano adottate tutte le misure cautelari e precauzionali a tutela dell'incolumità del pubblico e dei concorrenti e subordinatamente al rispetto delle norme tecnico sportive e di sicurezza vigenti;
- copia della presente autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo del Direttore di Gara, e/o del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, da esibirsi per eventuali controlli da parte degli Organi di Polizia;
- in caso di eventi atmosferici avversi, che possano generare rischi per i partecipanti, gli organizzatori dovranno prevedere la sospensione dell'iniziativa;
- l'organizzatore è tenuto ad osservare l'evoluzione dello stato dei luoghi destinati allo svolgimento della competizione e ad adeguare il percorso e le misure di sicurezza generali e particolari in funzione dell'effettiva condizione di transitabilità della strada al momento del suo utilizzo ai fini agonistici oggetto di richiesta.

Avvertenze

La presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per il giorno, luogo, durata e percorso, richiesti e dichiarati in domanda ed è sempre revocabile in ogni momento per abuso e per motivi attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica nonché per il verificarsi di eventi imprevisi ed imprevedibili al momento della manifestazione.

E' subordinata all'adozione di ordinanza di sospensione temporanea al traffico al solo passaggio dei concorrenti, rilasciata dagli Enti competenti.

La mancata osservanza delle norme in materia rende nulla l'autorizzazione medesima.

Questa Amministrazione Provinciale e i suoi Funzionari rimangono sollevati da responsabilità per incidenti di qualsiasi genere che avessero a verificarsi in dipendenza dell'effettuazione della manifestazione, restando detta responsabilità esclusivamente a carico della società organizzatrice/organizzatore ed indenni da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone, animale e cose di terzi in conseguenza del documento rilasciato.

Agli Organi di Polizia, previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, sono demandate l'esecuzione e la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Ricorso

Determinazione n. ¹⁸¹⁶...../2019

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Dirigente
ing. Carlo Boni

